

responsabilità, ma voglio evitare che la irresponsabilità civile sia invocata per danni estranei all'esercizio vero della rete telefonica.

A Londra, sapete bene, è accaduto che, rotto l'isolatore di un telefono, un filo del telefono stesso venne a cadere nella strada e, in un giorno di nebbia, un cocchiere, passando con la sua carrozza, ne ebbe segata la gola. A Torino un fatto simile cagionò cadute gravi di carrozze e di persone con danni che tutto impone sieno risarciti da coloro che, per la negligenza propria, li hanno cagionati. Quindi la necessità di separare questi danni estranei all'esercizio della comunicazione da quelli che avvengono per semplice errore nella comunicazione. Preferisco, poi, me lo permetta il collega Cerruti, la dizione *danni avvenuti nell'esercizio delle comunicazioni* da me proposta, piuttosto che quella *a coloro che se ne servono per corrispondenza*. E ciò per una ragione molto semplice. Può dirsi che chi riceve il telegramma telefonato, quando gli è trasmesso dall'ufficio, si sia servito del telefono, o non se ne è servito piuttosto il mittente? e il danno per l'erronea trasmissione di una parola, di una cifra, di un'ordinazione commerciale, non ne è risentito dal mittente piuttosto che dal ricevitore? Quindi la dizione *« a chi si serve del telefono »* può dar luogo a dubbi e a questioni che è meglio eliminare. Se noi vogliamo la responsabilità civile per il solo fatto della trasmissione telefonica diciamo semplicemente *« nell'esercizio delle comunicazioni »* — L'esercizio delle comunicazioni avviene tanto relativamente al mittente quanto relativamente al ricevitore. Per questa ragione preferisco la dizione che propongo insieme all'onorevole Villa.

Presidente. Ma l'onorevole Cerruti ha ritirato il suo emendamento.

Daneo. Allora tanto meglio: non lo sapevo. Quindi credo che la Commissione ed il Governo non avranno difficoltà di accettare il nostro emendamento, che corrisponde precisamente al concetto che essi sostengono.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Pascoiato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi. La genesi di quest'articolo, come ha già fatto comprendere nel suo detto ed elegante discorso l'onorevole Marinuzzi, sta appunto in questo, che si è voluta limitare la responsabilità dello Stato in quanto esercita comunicazioni telefoniche, com'è limitata per il servizio postale e per il servizio telegrafico. Si era adottata una formula complessa e larghissima, la

quale comprendeva anche i concessionari privati. Ora se pare a taluno che potesse essere pure eccessivo e pericoloso di limitare la responsabilità anche per i privati concessionari, il Governo non avrebbe difficoltà d'accettare la proposta dell'onorevole Marinuzzi, che si riduce a ritornare sotto l'impero del diritto comune, per i privati concessionari, limitando la responsabilità dello Stato all'ammontare dei compensi, che saranno stabiliti dai regolamenti.

Con questo veniamo implicitamente a dire che delle varie formule che furono proposte preferiamo quella proposta dall'onorevole Marinuzzi, che ci sembra più chiara e precisa.

E la preferiamo, mi scusi l'onorevole Daneo, alla formula proposta da lui e dall'onorevole Villa, poichè ci pare che essi siansi preoccupati piuttosto di limitare ulteriormente la responsabilità dei concessionari, anzicchè di allargarla. Ora, l'onorevole Marinuzzi ha già dimostrato che è il caso di allargare questa responsabilità, e non di limitarla.

Infatti, se si accettasse la formola dell'esonero dall'obbligo del risarcimento per i danni arrecati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni, potrebbe parere (e non credo che sia questa l'intenzione dell'onorevole Daneo) che la responsabilità dei concessionari si limiti ai soli casi di dolo.

Invece colla formola dell'onorevole Marinuzzi, che mi parve fosse d'accordo nel concetto fondamentale cogli altri due autori di emendamenti, ed anche coll'onorevole Cerruti, che ha ritirato il suo, con questa formola, dico, mi pare che venga chiaramente determinato che la responsabilità dei concessionari è disciplinata dal diritto comune, tanto per l'esercizio delle concessioni, come per i danni che potessero derivare dagli apparati o dalle linee.

Pregherei quindi l'onorevole Daneo di ritirare il suo emendamento, e di associarsi a quello dell'onorevole Marinuzzi, che il Governo accetta, e che stabilisce essere la responsabilità dei concessionari delle reti telegrafiche regolata dal diritto comune.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

Daneo. Io aveva domandato di parlare perchè temeva di essere stato frainteso. Si è accennato alla possibilità che la dicitura da noi proposta limiti, invece di estenderla, la responsabilità dei concessionari. Ma siccome la dicitura della Commissione chiaramente parlava di limitazione, noi, restringendo la limitazione, e dicendo *« nell'esercizio delle comunicazioni è limitata »* rendevamo